

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4539 del 07/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4752 del 07/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 29/03/2022, acquisita al Prot. Unione 11873 e da Arpae al PG/2022/54040 del 31/03/2022, da PLASTISAVIO S.P.A., nella persona del delegato dal legale rappresentante dell'azienda tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che in data 05/05/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 16950 del 06/05/2022 e da Arpae al PG/2022/78527 del 11/05/2022;

Visto che con Nota Prot. Unione 17598 del 12/05/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/80043 del 13/05/2022, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 10/06/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 20937 e da Arpae al PG/2022/97731;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 22/08/2022;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 10426 del 07/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/145726 a firma del Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020, **come segue**:

- Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C con l'ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici e contenitori per alimenti sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 36.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020, **come segue**:
 - **Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto;**
 - **Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C con l'ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente Atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A., ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020 P.G.N. 27134.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si chiede l'autorizzazione per una nuova emissione E6 "taglio anime per bobine", derivante dalle aspirazioni poste sui banchi di taglio a misura dei tubi in cartone, sui quali sarà poi avvolto il film plastico in polietilene prodotto nello stabilimento.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa e, in quanto relativamente alla nuova emissione i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353, visto che la nuova emissione deriva da una lavorazione accessoria di taglio di tubi in cartone e non attiene alle lavorazioni principali relative alle materie plastiche.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- il taglio a misura dei cilindri in cartone sarà effettuato su due due banchi attrezzati con sega circolare, dotati di prese di aspirazione incorporate nel piano di lavoro e di altre in prossimità della zona di taglio, per captate ed aspirare le polveri prodotte;
- le calate dei due banchi saranno collegate ad un'unica condotta di aspirazione principale, servita da un impianto di aspirazione esterno che convoglierà gli effluenti al camino, previo abbattimento delle polveri mediante un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale;
- l'impianto elettrico del sistema di aspirazione sarà realizzato in modo tale che all'avvio della rotazione delle lama corrisponderà l'accensione del sistema di aspirazione, che così sarà sempre in funzione nel corso della lavorazione;
- l'attività di taglio sarà limitata alle 8 ore del turno di lavoro diurno;
- l'attività è compresa al punto 4.4.1 "Taglio, rifilatura e foratura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 2 dell'Allegato 4.28 "Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., i quali stabiliscono il medesimo valore limite per l'inquinante "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. La Ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime, successivamente il monitoraggio dovrà avere una periodicità almeno annuale.

Con riferimento alla emissione autorizzata E4 "trigeneratore", il responsabile dell'endo-procedimento

relativo alle emissioni in atmosfera, rilevato che:

- con PEC del 08/03/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/38983 del 09/03/2022, la Ditta ha comunicato le date di messa in esercizio e messa a regime, rispettivamente per il 23/03/2022 e 02/04/2022, in ottemperanza alle prescrizioni n. 5 e 6 dell'Allegato A alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020;
- con PEC del 03/05/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/73780 del 03/05/2022, la Ditta ha comunicato che, causa motivi tecnici, non è stato possibile procedere con le verifiche di messa a regime della medesima emissione E4, ritenendo di procedere ad una nuova messa a regime una volta concluso il procedimento di modifica sostanziale in oggetto;
- con nota inviata in data 11/05/22 PG/2022/79133 Arpae S.A.C. ha comunicato alla Ditta che la determinazione di conclusione del procedimento di modifica sostanziale di AUA in oggetto avrebbe contenuto le prescrizioni inerenti la nuova messa in esercizio e messa a regime della emissione E4, precisando altresì che *“fino al rilascio di tale determinazione e quindi fino all'adempimento delle prescrizioni in essa contenute, l'impianto di cui alla emissione E4 non potrà essere messo in funzione”*;

ha ritenuto di dare seguito a quanto indicato nella nota succitata, indicando nel presente aggiornamento le prescrizioni inerenti la messa in esercizio e a regime della emissione E4.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, infine, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E6, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E6 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale, provvedendo ad eliminare la prescrizione che richiedeva di mettere in esercizio gli impianti entro 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione, in quanto a seguito di recenti approfondimenti non risulta esplicitamente indicata nelle norme di riferimento per le emissioni in atmosfera.

Il Comune di Mercato Saraceno, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-3144 del 07/07/2020, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/07/2020 P.G.N. 27134, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/03/2022 P.G.N. 11873, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1 Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E5 - CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI (24,7 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**EMISSIONE E1 – ESTRUSORE PET****EMISSIONE E2 – ESTRUSORE PET****EMISSIONE E3 – ESTRUSORE PET**

Impianto di abbattimento: filtro tipo FCR in maglia di alluminio (prefiltro costituito da n°4 pannelli a cella piana, filtro costituito da n° 4 pannelli a cella ondulata)

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TRIGENERATORE

Impianto di abbattimento: catalizzatore SCR + OXI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	15	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il valore limite di emissione per gli "Ossidi di zolfo" si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale.

EMISSIONE E6 – N. 2 BANCHI DI TAGLIO MANUALE ANIME PER BOBINE IN CARTONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	3.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

- 2 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il

loro accesso – *Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile all’indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per l’effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l’accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

- 3 Al fine di assicurare che l’Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto sia riferita ad uno stabilimento distinto rispetto a quello vicino sito in via della Liberazione n. 25 sottoposto al potere decisionale dello stesso gestore, occorre mantenere la separazione dei cicli produttivi svolti nei due stabilimenti partendo dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime, semilavorati e prodotti tra i due stabilimenti.
- 4 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 5 **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 6 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 (ad esclusione degli ossidi di zolfo) e E6**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 7 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3 e E4 (ad esclusione degli ossidi di zolfo) e E6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo monitoraggio effettuato.
- 8 Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E6** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
- 9 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l’orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 8.

IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

PREMESSE:

Vista la Valutazione di impatto acustico a firma di TCA acquisita con Prot. n. 3734 del 31/03/2022;

Visto e considerato il parere di Arpae pervenuto in data 02/09/2022 Prot. n. 10259;

Preso atto che trattasi di attività nell'area produttiva sita in località San Damiano, Via della Liberazione n. 36, dedita alla laminazione per packaging industriale e alimentare mediante la trasformazione di polimeri come PET,PP, ABS,PS e PLA svolta in continuo nelle 24 ore dal lunedì al sabato.

Preso atto altresì che lo stabilimento in base alla vigente Classificazione acustica comunale è ubicato in classe V, mentre i ricettori sensibili individuati sono:

- R1 (posto nel lato ovest dello stabilimento a circa 210 metri) ubicato in classe III;
- R2 (posto nel lato sud-ovest dello stabilimento a circa 110 metri) ubicato in classe V;
- R3 (posto nel lato sud dello stabilimento a circa 260 metri) ubicato in classe III;

Accertato che rispetto alla configurazione impiantistica precedente è stato introdotto un impianto di trigenerazione (motore endotermico, alimentato a gas metano, accoppiato a generatore elettrico) per la produzione di energia elettrica ed energia termica da utilizzare nel processo produttivo aziendale costituito da tre linee di estrusione per produzione bobine in film plastico di polietilene.

Preso atto pertanto che le sorgenti sonore dell'azienda sono così costituite:

- S1 Locale compressori;
- S2 Gruppi di refrigerazione macchine linee produttive;
- S3 Dissipatori adiabatici;
- S4 Bocche di ventilazione del cogeneratore;
- S5 Vano tecnico impianto trigenerazione;
- S6 Chiller linee produttive area aziendale nord;
- S7 Gruppo motorizzazione e filtro macchina taglio anime per bobine;
- E1 Emissione in atmosfera linea di estrusione 1;
- E2 Emissione in atmosfera linea di estrusione 2;
- E3 Emissione in atmosfera linea di estrusione 3;
- E4 Camino fumi motore endotermico;
- E6 Emissione taglio anime per bobine;

Preso atto altresì che nel periodo diurno è previsto lo scarico e carico di circa 6/7 autocarri al giorno con carrello elevatore diesel e carrelli elevatori elettrici e che i TCA dopo aver effettuato rilievi fonometrici mercoledì 26 gennaio 2022, hanno elaborato con specifico software previsionale i dati acustici ed effettuato stime che unite alle precedenti valutazioni acustiche consentono di affermare il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali di immissione diurno e notturno della Classe V.

Considerato che per quanto sopra esposto, sulla base delle valutazioni e stime previsionali effettuate dai TCA, si presume per lo stato a futuro impiantistico, il rispetto diurno e notturno, dei limiti acustici assoluti della Classificazione Acustica Comunale e la non applicabilità dei Valori Limite differenziali di immissione diurno e notturno ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata e dal parere di Arpae pervenuto via pec in data 02/09/2022 prot. n. 10259.

PRESCRIZIONI:

1. **Entro 6 mesi dal rilascio del Nulla-Osta acustico**, deve essere trasmesso all'Autorità Comunale un **Collaudo acustico post-operam** comprendente la totalità delle sorgenti sonore presenti in azienda, supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni e notturni, effettuati presso o in prossimità al ricettore sensibile R2. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto dei limiti acustici di legge, dovranno considerare e relazionare il **Rumore Ambientale** nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto (con attive tutte le sorgenti rumorose aziendali presenti) e il **Rumore Residuo** nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestrone delle strutture edilizie dello stabilimento in oggetto durante i rilievi effettuati.
2. Entro il termine di cui al punto precedente, dovranno essere trasmessi all'Autorità Comunale i rilievi fonometrici eseguiti al confine aziendale nella posizione CC1, relativi ad almeno tre interi periodi diurni (06-22) e tre interi periodi notturni (22-06), svolti nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto ed idonei a dimostrare l'effettivo rispetto dei valori limiti di immissione assoluti previsti dalla Classificazione acustica comunale
3. I camini delle emissioni in atmosfera dello stabilimento dovranno essere muniti degli opportuni accorgimenti tecnici per direzionare la rumorosità emessa verso il lato est (ove non sono presenti ricettori residenziali);
4. Entro 6 mesi dal rilascio del Nulla-Osta acustico, deve essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;
5. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, **rispetto a quanto valutato e dichiarato dai TCA nella documentazione tecnica post-operam presentata**, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.